



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 298/18/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
VODAFONE ITALIA S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA
10, DELLA DELIBERA N. 252/16/CONS COME MODIFICATA DALLA
DELIBERA N. 121/17/CONS
(CONTESTAZIONE N. 3/18/DTC)**

L'AUTORITÀ

NELLE riunioni di Consiglio del 27 giugno 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*”, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 2017, n. 172;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 252/16/CONS, del 16 giugno 2016, recante “*Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dei servizi dell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica*”, come modificata dalla delibera n. 121/17/CONS;

VISTA la delibera n. 498/17/CONS, del 19 dicembre 2017, recante “*Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Vodafone Italia S.p.A. per la violazione dell’art. 3, comma 10, della delibera n. 252/16/CONS come modificata dalla delibera n. 121/17/CONS*”;

VISTO l’atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 3/18/DTC del 27 febbraio 2018;

VISTA la nota del 28 marzo 2018 con cui la società Vodafone Italia S.p.A. ha trasmesso la propria memoria difensiva e ha chiesto di essere sentita in audizione;

SENTITA la società Vodafone Italia S.p.A. nel corso dell’audizione tenutasi in data 7 maggio 2018;

VISTI i documenti trasmessi dalla società Vodafone Italia S.p.A. in data 22 maggio 2018 a integrazione della memoria difensiva del 28 marzo 2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Nell’ambito delle proprie funzioni, l’Autorità ha effettuato, in data 16 febbraio 2018, una mirata attività di vigilanza al fine di verificare il rispetto, da parte della società Vodafone Italia S.p.A. (di seguito la “Società” o “Vodafone”) di quanto disposto dall’art. 3, comma 10, della delibera n. 252/16/CONS, come modificata dalla delibera n. 121/17/CONS, in tema di cadenza di rinnovo delle offerte di telefonia fissa, anche di tipo convergente, e periodicità della fatturazione su base mensile o suoi multipli.

Sulla base dei documenti acquisiti in pari data, mediante la navigazione sul sito www.vodafone.it, è emerso che Vodafone promuoveva offerte di telefonia fissa, anche di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

tipo convergente, con cadenza di rinnovo e di fatturazione sulla base di 4 settimane e non mensile o suoi multipli.

Tanto premesso, con atto n. 3/18/DTC, è stato avviato un procedimento sanzionatorio per la violazione dell'art. 3, comma 10, della delibera n. 252/16/CONS, come modificata dalla delibera n. 121/17/CONS.

2. Deduzioni della società

In via preliminare, la Società, ha osservato che il procedimento sanzionatorio ha a oggetto identica contestazione sollevata nell'ambito del precedente procedimento n. 7/17/DTC che si è concluso con la delibera n. 498/17/CONS, del 19 dicembre 2017, e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al massimo edittale previsto dall'art. 98, comma 16 del *Codice*.

A seguito di ulteriori verifiche condotte dall'Autorità, quest'ultima avrebbe accertato la persistenza di offerte fisse di Vodafone con cadenza di rinnovo e periodicità della fatturazione su base di 4 settimane in luogo della base mensile o suoi multipli. In particolare, si fa riferimento a tre offerte denominate “*Telefono fisso Total*”, “*Offerta Iperfibra*” e “*Offerta ADSL*”, le quali non sarebbero offerte nuove, bensì combinazioni di offerte già lanciate e commercializzate in data antecedente alla chiusura del procedimento sanzionatorio n. 7/17/DTC.

D'altra parte, prima della pubblicazione della citata delibera n. 498/17/CONS, è intervenuta la legge n. 172/2017 con cui il legislatore ha definitivamente stabilito che i servizi di comunicazione elettronica, sia fissi che mobili, devono essere rinnovati e fatturati con cadenza mensile o suoi multipli e, tenendo conto dei tempi tecnici necessari per tale adeguamento, ha previsto un termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima coincidente con il 5 aprile 2018. A tal proposito, la Società ha evidenziato di non aver lanciato sul mercato alcuna nuova offerta di rete fissa, anche di tipo convergente, come si evince dai prospetti tariffari relativi alle singole offerte pubblicati sul sito aziendale alla sezione “Trasparenza tariffaria”. Vodafone, inoltre, subito dopo l'entrata in vigore della legge n. 172/2017, ha provveduto a informare tempestivamente l'Autorità in merito alle modalità con cui avrebbe implementato le misure necessarie al fine di garantire il corretto ripristino della cadenza mensile di tutte le offerte. Ciononostante, l'Autorità ha disposto nuove verifiche che hanno condotto all'apertura di un ulteriore procedimento avente a oggetto le identiche offerte contemplate dalla precedente contestazione del 2017.

In tale contesto, Vodafone ha richiamato il rapporto tra fonti normative diverse, concludendo che la delibera n. 121/17/CONS si pone in una situazione di conflitto rispetto alla successiva legge n. 172/2017, la quale deve ritenersi prevalente, non essendo neppure ravvisabile il carattere di specialità della delibera dell'Autorità che giustifichi l'assoggettamento a un termine più stringente rispetto a quello successivamente fissato con una norma di rango primario. Peraltro, la tesi della specialità del rapporto tra due norme di rango diverso nella gerarchia delle fonti (e la conseguente pretesa di diverse



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

tempistiche di adeguamento per la telefonia fissa e la telefonia mobile), è smentita anche dal contenuto del *dossier* di accompagnamento del d.l. n. 148/2017. In tale documento, infatti, si legge espressamente che il termine di adeguamento di 120 giorni fissato dal comma 1-ter, dell'art. 19-*quinqüesdecies*, del d.l. n. 148/2017, è rivolto “*agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, senza distinzione in ragione della tecnologia utilizzata nell'erogazione dei propri servizi [...]*” e dunque senza distinzioni tra telefonia fissa e mobile. In ordine alla corretta impostazione dei rapporti tra fonti di rango differente e circa l'individuazione del termine di adeguamento applicabile al caso di specie, la Società ha invitato l'Autorità a richiedere un parere al Consiglio di Stato in sede consultiva.

Tanto premesso, Vodafone ha ribadito la legittimità del proprio operato e ha chiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio *de quo*, anche in ragione della possibile violazione del principio del *ne bis in idem* che impedisce l'esercizio del potere punitivo per la medesima condotta.

3. Valutazioni dell'Autorità

In ordine alla prima eccezione di Vodafone, attinente all'identità della condotta oggetto del presente procedimento rispetto a quella contemplata dal precedente procedimento n. 7/17/DTC, va rilevata l'insussistenza di una pretesa violazione del principio del *ne bis in idem*, posto che, in esito alle verifiche istruttorie svolte nel mese di febbraio 2018, è stato possibile appurare che Vodafone, nonostante l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui alla delibera n. 498/17/CONS, ha successivamente continuato a commercializzare offerte di telefonia fissa, anche di tipo convergente, aventi cadenza di rinnovo e periodicità di fatturazione su base quadrisettimanale, laddove avrebbe dovuto astenersi dal perpetrare comportamenti illegittimi e già stigmatizzati dall'Autorità.

Per quanto concerne le obiezioni relative al parametro temporale cui attenersi per adeguare la cadenza di rinnovo e la periodicità della fatturazione delle offerte di telefonia fissa, giova rimarcare che, come già rappresentato nella citata delibera n. 498/17/CONS, il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 2017, n. 172, non ha in alcun modo minato la legittimità della precedente regolamentazione posta in essere dall'Autorità con la delibera n. 121/17/CONS, attuativa degli obblighi di trasparenza contemplati dal *Codice* al fine di agevolare una migliore comparabilità delle offerte presenti sul mercato. Il legislatore, infatti, come anche sostenuto dal giudice amministrativo nelle sentenze nn. 3261/2018 e 4988/2018, ha imposto “*la medesima cadenza (mensile) già prevista dall'Autorità per i servizi di telefonia fissa, estendendo tale obbligo a tutti gli operatori di telefonia mobile e delle reti televisive, evidentemente al fine di garantire una maggiore uniformità di disciplina e di estendere la tutela della trasparenza ad una gamma più ampia di offerte commerciali.[..]* La norma, in conclusione, non comporta alcuna abrogazione della precedente delibera 121/2017, di cui conferma anzi i contenuti, esplicitandoli ed estendendoli ad un contesto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

più ampio delle comunicazioni elettroniche, per cui non si rinviene alcun effetto caducatorio o abrogativo della medesima delibera” e ancora “la nuova legislazione, di introduzione dei commi 1 bis e ss. all’art.1 del D.L. n.7 del 2007 (conv. in Legge n.40 del 2007), si salda con la disciplina dettata dall’Autorità, rafforzandone le previsioni e disponendo per l’avvenire”.

Sulla base di tali evidenze, quindi, non può che confermarsi quanto contestato in sede di avvio del procedimento sanzionatorio, non avendo la Società addotto alcuna giustificazione idonea a escludere la propria responsabilità.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 58.000,00 ad euro 1.160.000,00 ai sensi dell’articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 98, comma 17-*bis*, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16, della legge n. 689/1981;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del decuplo del minimo edittale, pari a euro 580.000,00 (cinquecentottantamila/00), e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11, della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il mancato rispetto degli obblighi previsti in materia di rinnovo e fatturazione delle offerte di telefonia fissa su base mensile o suoi multipli, ha leso il diritto della generalità degli utenti di disporre di informazioni complete e trasparenti al fine di confrontare le diverse offerte presenti sul mercato e operare scelte contrattuali consapevoli. In particolare, la Società, fino al 5 aprile 2018, non solo non ha variato, entro il termine fissato dall’Autorità con la delibera n. 121/17/CONS e coincidente con il 23 giugno 2017, la cadenza di rinnovo e fatturazione delle offerte (sulla base di 28 giorni), ma ha proseguito nella loro commercializzazione, senza tuttavia introdurre nuove offerte.

La violazione, pertanto, può ritenersi di entità consistente e di breve durata;

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società, solo a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha completato il processo di ripristino della cadenza di rinnovo e della periodicità della fatturazione delle offerte di telefonia fissa, anche di tipo convergente, su base mensile;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

C. Personalità dell'agente

La Società è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire una puntuale osservanza degli obblighi previsti dall'art. 3, comma 10, della delibera n. 252/16/CONS, come modificata dalla delibera n. 121/17/CONS. Nella fattispecie in esame, peraltro, la delibera n. 121/17/CONS è stata pubblicata il 24 marzo 2017 e la Società ha potuto fruire di un tempo congruo rispetto all'adeguamento delle proprie offerte. D'altra parte, la Società è già stata sanzionata nell'anno 2017 per la medesima violazione;

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione del fatturato netto realizzato dalla Società nell'esercizio di bilancio 2017-2018, pari a 5.302 mln di euro, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione come sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la società Vodafone Italia S.p.A. – codice fiscale: 03026890017, con sede legale in Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO), fino al 5 aprile 2018 non ha adottato una cadenza di rinnovo delle offerte di telefonia fissa e di fatturazione su base mensile o suoi multipli, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

ORDINA

alla predetta società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 580.000,00 (cinquecentottantamila/00) ai sensi dell'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

INGIUNGE



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

alla citata società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27, della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 580.000,00 (cinquecentottantamila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con delibera n. 298/18/CONS*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 298/18/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 27 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi